

Contratto di cessione d'azienda

Tra, cod. fisc./part. Iva, che d'ora innanzi per brevità sarà denominato CEDENTE, da una parte,
e, cod. fisc./part. Iva, che d'ora innanzi per brevità sarà denominato CESSIONARIO, dall'altra parte,

con il presente contratto, stabilito in tutte le sue clausole con la reciproca collaborazione, si è convenuto quanto segue.

Premesse

Art. 1. Oggetto del contratto

Il CEDENTE, ai sensi degli artt. 2557-2560 cod. civ., vende al CESSIONARIO la propria azienda, costituita da un complesso di beni organizzati per l'esercizio di impresa commerciale nel settore del, ubicata in

Art. 2. Bilancio

Allo scopo di indicare gli elementi attivi e passivi dell'azienda ceduta si riporta uno stato patrimoniale redatto dal CEDENTE in conformità alle risultanze delle scritture contabili e noto al CESSIONARIO.

ATTIVITÀ

Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

Fondi ammort. e svalutaz
saldo

II. Immobilizzaz. materiali

Fondi ammort. e svalutaz.
saldo

III. Immobilizzaz. finanziarie

totale immobilizzazioni

Attivo circolante

I. Rimanenze

II. Crediti

III. Attività finanziarie non costituenti immobilizzaz.

IV. Disponibilità liquide

totale attivo circolante

Ratei e risconti

totale attività

PASSIVITÀ

<i>Fondi per rischi e oneri</i>	
<i>Trattam. fine rapp. lavoro subordinato</i>	
<i>Debiti pagab. oltre l'eserc. successivo</i>	
<i>pagab. entro l'eserc. successivo</i>	
<i>Ratei e risconti</i>	
totale passività	

CONTI D'ORDINE

Garanzie person. prestate	
Garanzie reali prestate	
Crediti ceduti <i>pro solvendo</i>	
Beni in leasing	
Impegni per contratti a term. in valuta	
Altri conti d'ordine	
totale conti d'ordine	

Si precisa che non sono compresi tra le attività e le passività, in quanto non fanno parte del complesso dei beni oggetto del contratto, i seguenti beni:

.....

Art. 3. Prezzo di cessione

Il prezzo complessivo della cessione è di euro (diconsi).

Art. 4. Il prezzo di cessione è stato determinato attribuendo agli elementi attivi e passivi di cui al precedente art. 2 i seguenti valori convenzionali.

ATTIVITÀ

Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali e avviam.	
II. Immobilizzaz. materiali	
III. Immobilizzaz. finanziarie	
totale immobilizzazioni	

Attivo circolante

I. Rimanenze	
II. Crediti	
III. Attività finanziarie non costituenti immobilizz.	
IV. Disponibilità liquide	
totale attivo circolante	

Ratei e risconti

totale attività

.....

PASSIVITÀ

Fondi per rischi e oneri

Trattam. fine rapp. lavoro subordinato

Debiti pagab. oltre l'eserc. successivo

pagab. entro l'eserc. successivo

.....

.....

.....

.....

.....

Ratei e risconti

totale passività

.....

Valore netto

a pareggio

.....

Art. 5. Obbligazioni e garanzie del CEDENTE

Hanno concorso alla determinazione del valore netto di cui all'articolo precedente, e quindi del prezzo di cessione, le seguenti obbligazioni di garanzia assunte dal CEDENTE:

- a) piena proprietà, libertà e disponibilità dei beni aziendali oggetto del contratto e loro immunità da pesi, privilegi, sequestri e pignoramenti, salvo quanto appresso specificato:
- b) correttezza formale e sostanziale, civile e tributaria, delle scritture contabili;
- c) esistenza di un contratto di locazione dell'immobile con scadenza al canone attuale di euro (diconsi) più le spese;
- d) pagamento di tutti i debiti tributari, previdenziali, verso dipendenti, liberi professionisti, istituti di credito, finanziatori, fornitori, assicuratori e, non indicati nello stato patrimoniale di cui al precedente art. 2 che dovessero sorgere entro mesi dalla data di cui al successivo art. 9, ma di competenza a essa anteriore;
- e) prestazione gratuita della propria opera (nei limiti strettamente necessari) per il trasferimento di autoveicoli, licenze, brevetti, marchi e contratti;
- f)
.....
.....

Art. 6. Termini e garanzie di pagamento

Il prezzo di cessione è regolato come segue:

prima della firma del contratto

euro

al

euro

al

euro

al

euro

euro

totale

Sul prezzo dilazionato si applicano gli interessi legali e la svalutazione monetaria.

Art. 7. A garanzia della puntualità ed esattezza dei pagamenti

Art. 8. Altre clausole

L'immissione nel possesso dell'azienda ceduta e la consegna degli atti e delle scritture inerenti all'azienda stessa è avvenuta/deve avvenire il

Art. 9. Gli effetti economici del contratto iniziano dal e da tale data sono a favore del CESSIONARIO i redditi e i benefici e a suo carico le perdite, gli oneri e le imposte relative. Conseguentemente i crediti e i debiti relativi all'azienda ceduta, sorti in dipendenza di fatti o atti verificatisi anteriormente alla data del presente contratto, ancorché manifestatisi posteriormente alla data medesima, sono di pertinenza del CEDENTE.

Art. 10. Il CESSIONARIO decade dal beneficio del pagamento dilazionato ove proceda alla vendita dell'azienda prima che l'intero corrispettivo pattuito sia pagato.

Art. 11.

Art. 12. L'imposta proporzionale di registro relativa alla presente scrittura è a carico del CESSIONARIO. Le Parti, ciascuna per proprio conto, provvederanno a presentare denuncia del presente contratto all'agenzia delle entrate.

Art. 13. Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere fra le Parti in ordine alla validità, interpretazione, adempimento o risoluzione del presente contratto sarà decisa da un collegio di tre arbitri irrituali iscritti negli albi professionali degli avvocati o dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali, nominati due da ciascuna delle Parti e il terzo dai loro arbitri e, in caso di disaccordo, dal presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di; nel caso in cui una delle Parti non procedesse sollecitamente a nominare il proprio arbitro, l'altra potrà chiederne la nomina al presidente dell'Ordine suindicato. La determinazione del collegio arbitrale - che verrà emessa entro 90 giorni dall'insediamento, salvi giustificati motivi di dilazione - può essere assunta anche con ricorso all'equità ed è espressione delegata della volontà negoziale delle Parti contraenti di transigere in amichevole componimento con conseguente impegno di darvi attuazione. Il compenso del collegio arbitrale è determinato dagli arbitri in base alle tariffe professionali vigenti e costituisce obbligazione solidale del Cedente e del Cessionario, che la ripartiranno fra di loro in parti uguali.

Per integrale accettazione

.....,

Il CEDENTE

.....

Il CESSIONARIO

.....

Le firme devono essere autenticate da notaio che provvederà alla registrazione dell'atto e alla sua iscrizione nel registro delle imprese, entro 30 giorni (art. 6, legge 12 agosto 1993, n. 310).